

Federazione Ordini Ingegneri Regione Campania

Sintesi delle Proposte degli Ordini della Campania presentate nella riunione del Gruppo Tecnico di Lavoro ex art.18 comma 4 Regolamento n.4/2010 Regione Campania

- 1) Preliminarmente, gli Ordini invitano l'Assessore ad attuare i provvedimenti necessari, cui daranno la massima collaborazione, al fine di far uscire la Regione dallo stato di emergenza che sin dal terremoto ha caratterizzato l'attività degli Uffici competenti, dei tecnici e delle Imprese nella materia della realizzazione di opere antisismiche, attuando le iniziative riportate appresso.
- 2) Organizzazione degli Uffici Regionali Tecnici della Regione – Si auspica l'adeguamento in via permanente (da attuarsi nell'arco della corrente legislatura) degli uffici tecnici regionali, in particolare del Genio Civile, sia acquisendo professionalità provenienti da altri settori (ad es. formazione, ambiente etc.) sia istituendo concorsi pubblici per l'assunzione di giovani e preparati professionisti.
- 3) Short List per l'esame dei progetti strutturali – E' indispensabile che si completi rapidamente la procedura concorsuale, per aumentare la quantità di progetti esaminati al fine di ridurre l'arretrato, soprattutto nelle Province di Caserta e Benevento – va comunque considerato che l'uso di professionalità esterne va progressivamente ridotto, ai fini dei controlli, in relazione a quanto previsto al punto 1.
- 4) Semplificazione delle procedure – Semplificazione dei modelli di deposito dei progetti, consentendo la loro compilazione in modo informatizzato; passaggio al più presto possibile all'invio ed acquisizione telematica dei progetti e dei documenti presentati, mediante un sistema di controllo delle firme dei tecnici sottoscrittori; ciò consentirebbe una maggiore trasparenza nella fase dei depositi che spesso si presta ad utilizzo improprio della restituzione dei documenti con le approvazioni previste.
- 5) Pubblicità dei tecnici – Occorre che la Regione trasmetta periodicamente agli Ordini i nominativi dei tecnici impegnati nella redazione degli atti depositati, in particolare collaudi, per la necessaria verifica della correttezza dell'attività professionale, anche in rapporto alla possibilità di effettivo svolgimento delle prestazioni.
- 6) Procedure di deposito – Ai fini di ridurre il carico dei progetti da autorizzare, appare opportuna l'individuazione di tipologie di opere di lieve entità o che non riguardino l'incolumità delle persone per le quali l'autorizzazione va affidata ai collaudatori in corso d'opera. E' però opportuno che per queste vada mantenuto il controllo a campione, in una percentuale tra il 3 ed il 5%.
- 7) Collaudatori in c.d'opera – E' importante che la funzione del collaudatore venga rivalutata essendo fondamentale per la tutela dell'incolumità dei cittadini. A tale scopo è opportuno che i collaudatori vadano individuati in funzione non solo dell'anzianità ma anche di altre caratteristiche, sia riguardo la formazione specifica che l'esperienza acquisita in tema di progettazione e direzione di opere strutturali. E'auspicabile la formazione di un elenco specifico, che la Regione dovrebbe istituire d'intesa con gli Ordini.
- 8) Competenze professionali – E'indispensabile che vengano rispettate le norme, a tutela della pubblica e privata incolumità, sulle competenze delle varie professioni tecniche. Per quanto riguarda i tecnici diplomati, si ribadisce sull'assoluta incompetenza, anche a livello di progettazione architettonica, in zona sismica.
- 9) Legge Regionale n.9/1083 – Si invita l'Assessore a procedere alle modifiche necessarie alla Legge Regionale 9/1983, partendo dalla proposta di legge elaborata da una specifica

Federazione Ordini Ingegneri Regione Campania

commissione mista tra Ordini, Ass.ne Costruttori e Uffici Regionali, redatta nel luglio 2003. La proposta tratta alcuni argomenti essenziali:

- a) la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguirsi nei Comuni della Regione Campania classificati sismici;
- b) gli incentivi per la mitigazione del rischio sismico sul territorio regionale;
- c) la redazione del certificato di verifica della sicurezza statica delle costruzioni;
- d) gli adempimenti in materia urbanistica nei Comuni della Regione Campania classificati sismici;
- e) il regime transitorio.

La proposta prevedeva l'istituzione di uno speciale elenco articolato per province, definito Albo dei collaudatori statici in corso d'opera. I requisiti professionali per poter ottenere l'iscrizione all'Albo dei collaudatori in corso d'opera e quindi svolgere l'attività di collaudatore ai sensi della presente legge, venivano definiti dal regolamento di attuazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) possesso della laurea in ingegneria o in architettura, con almeno dieci anni di iscrizione al relativo Albo;
- b) aver svolto incarichi di progettazione o direzione lavori o collaudo di opere strutturali in zona sismica;

Inoltre, prevedeva che la Giunta Regionale potesse assegnare contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica di isolati edilizi individuati quali uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi.

Nell'ambito degli interventi di prevenzione ammissibili a contributo venivano considerati gli interventi strettamente necessari per ridurre il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato che comportino:

- a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quella dell'edificio esistente, con esclusione degli interventi da realizzare nelle zone di tipo A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- b) incremento di altezza, per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione sismica, negli edifici situati nelle zone di tipo A di cui al Dm 1444/1968, purché tale incremento non sia superiore a cinquanta centimetri e l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio.

Inoltre, era previsto che ogni costruzione esistente nel territorio regionale dovesse essere dotata di certificato di sicurezza statica ai fini della prevenzione del rischio sismico, da redigersi, in sede di prima applicazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento attuativo, con particolari procedure.

Salerno, 28/7/2010

(dott. ing. Armando Zambrano)